

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE V

ATTO DI INTERVENTO AD ADIUVANDUM

PER

Comitato dei Counselors della Lombardia, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott.ssa Maria Rita Rogari, nata a Gubbio (PG), l'11/3/1957 (C.F. RGRMRT57C51E256Q), con sede in Milano, Via S. Bernardo, n. 42 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Paolo Giuggioli (C.F.....) e Mario Bruto Gaggioli Santini del Foro di Perugia(C.F. GGGMBR73C02E256U), con domicilio eletto presso il primo in Milano, Via Monte Nero, n. 78, in virtù di procura speciale estesa a margine del presente atto

NEL RICORSO N. 18250/2011 PROPOSTO DA

CSTG – Centro Studi di Terapia della Gestalt (p.i. 00782740526), in persona del legale rappresentante dott. Riccardo Zerbetto, nato a Bolzano il 15 maggio 1946 (ZRBRCR46E15A952S) che ricorre altresì in proprio, dott.ssa Donatella de Marinis, nata a Milano il 7 luglio 1947 (DMRDTL47L47F205P), dott.ssa Giuliana Ratti nata a Erba (CO) il 16 febbraio 1949 (RTTGLN49B56D416A), dott. Riccardo Sciaky, nato a Milano il 12 marzo 1957 (SCKRCR57C12F205F), dott.ssa Laura Bianchini nata a Bozzolo (MN) il 30 marzo 1972

(BNCLRA72C70B110U), dott.ssa Gloriana Isabella Rangone, nata a Novi Ligure l'8 ottobre 1953 (RNGGRN53R48F965Z), dott.ssa Ilaria Veronesi, nata a Milano il 4 luglio 1957 (VRNLRI75L44F205G), dott.ssa Rosa Versaci, nata a Giaveno (TO) il 6 settembre 1976 (VRSRSO76P56E020F), dott.ssa Silvia Ronzani, nata a Milano, il 13 febbraio 1956 (RNZSLV56B53F202L), dott. ssa Katia Stanzani, nata a Milano, il 16 agosto 1975 (STNKTA75M56F205C), dott.ssa Michela Parmeggiani, nata a Milano il 20 ottobre 1969 (PRMMHL69R60F205K), dott.ssa Emilia Quadri, nata a Mantova il 17 febbraio 1956 (QDRMLE56B57E897X), dott. Edward Callus, nato a Malta l'8luglio 1978 (CLLDRD78L08Z121F), **Associazione SHINUI – Centro di consulenza sulla Relazione** (p.i.02991620168), in persona del legale rappresentante Cecilia Eldestein, nata a Buenos Aires (Argentina) il 26 gennaio 1960 (c.f. DLSCCL60A66Z600W), che ricorre altresì in proprio, **Mo.P.I. – Movimento psicologi indipendenti** (c.f. 94055100484), in persona del legale rappresentante, tutti con gli Avv.ti Prof. Vittorio Angiolini e Prof. Marco Cuniberti.

CONTRO

Ordine degli Psicologi della Lombardia (OPL) , con sede in Milano, in Corso Buenos Aires, 75, in persona del legale rappresentante

E CON L'INTERVENTO AD ADIUVANDUM DI

Assocounseling, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con gli Avv.ti Prof. Vittorio Angiolini e Prof. Marco Cuniberti

PER L'IMPUGNATIVA

delle deliberazioni del 30 settembre 2010 n. 257/10 e 28 ottobre 2010 n. 304 nella parte in cui si riferiscono all'applicabilità dell'art. 21 del Codice deontologico degli Psicologi in sede disciplinare.

FATTO

Con ricorso alcune organizzazioni di categoria, scuole di formazione di counseling ed alcuni psicologi professionisti, hanno impugnato gli atti indicati in epigrafe.

A fondamento del ricorso proposto, i ricorrenti, tra i motivi di impugnazione, fanno riferimento all'art. 21 del Codice deontologico degli Psicologi, la cui "piena applicabilità" vorrebbe essere ripristinata dalle suddette delibere impugate, nonostante la circolare esplicativa dell'Ordine Nazionale del 16 maggio 1998 favorisca una interpretazione maggiormente rispondente agli interessi della categoria, in attesa di una modificazione dell'attuale assetto deontologico della professione di psicologo.

Infatti, sulla base di detta circolare, la proibizione di cui all'art. 21 concernente il divieto di insegnamento da parte degli psicologi, sarebbe da intendersi come divieto di diffusione, da parte dello psicologo, degli strumenti specifici della professione a chi non sia in possesso del titolo giuridico per l'utilizzazione professionale per evitare che un contegno sconsiderato possa recare danno ai potenziali pazienti o, che, se divulgati presso il pubblico, possano perdere validità ed efficacia.

L'art. 21 del Codice Deontologico, viceversa, nella lettura che scaturisce nelle delibere impugnate risulta finalizzato a vietare anche l'insegnamento di *"strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo"*, prospettando quindi una visione monopolistica della conoscenza, circa le modalità di svolgimento degli atti tipici della professione.

Anche l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con parere reso il 22 giugno 1998, aveva denunciato in merito a tale aspetto, l'illegittimità della norma deontologica, chiarendo che dovesse escludersi che il divieto potesse riferirsi alla diffusione di conoscenze teoriche.

Nell'intervenire in giudizio, il Comitato dei Counselors della Lombardia, come sopra rappresentato e difeso, ravvisa nel ripristino della *"piena applicabilità"* dell'art. 21 del Codice deontologico degli Psicologi, una grave lesione ai propri diritti connessi alla libertà d'insegnamento (art. 33.1 Cost.) e di apprendimento, nonché alla libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.).

In particolare, giova sin d'ora evidenziare che il Comitato interveniente è costituito da counselors, mediatori familiari, insegnanti di scuola primaria e secondaria, tutti cultori delle scienze psicologiche. I membri del suddetto comitato svolgono una propria attività lavorativa professionale diversa dall'attività di psicologo per svolgere in via primaria ed esclusiva altri mestieri e professioni.

La formazione che i membri del Comitato hanno compiuto ovvero stanno compiendo, arricchisce il loro bagaglio culturale e la loro capacità relazionale nell'ambito delle singole professioni svolte.

Trattandosi, pertanto, di diritti fondamentali della persona e come tali riconducibili anche al più generale principio sancito all'art. 2 Cost., si spiega con il presente atto, intervento ad adiuvandum, dovendosi ritenere il ricorso principale fondato nelle sue censure.

DIRITTO

Nell'intervenire in giudizio, il Comitato Counselor della Lombardia, facendo propri tutti i motivi proposti dai ricorrenti, ne rileva l'indubbio pregio giuridico e la totale fondatezza ed insiste per l'accoglimento del ricorso.

L'oggetto del giudizio investe le delibere del 30 settembre 2010 n. 257/2010 e 28 ottobre 2010 n. 304 emanate dall'OLP.

Le ragioni e i motivi per cui tali provvedimenti sono stati impugnati trovano il loro fondamento nel fatto che la pretesa di ripristinare la "piena applicabilità" dell'art. 21 del Codice Deontologico degli Psicologi, nella parte in cui si vieterebbe allo psicologo professionista "di insegnare l'uso di strumenti conoscitivi e di intervento riservati alla professione di psicologo", priverebbe i ricorrenti della possibilità di insegnare in scuole.

Gli insegnamenti si rivolgono non solo a professionisti abilitati o aspiranti alla professione psicologica, ma anche ad altre persone la cui conoscenza di tale materia, è comunque utile per l'esercizio di altre e differenti professioni o anche semplicemente come elemento di

arricchimento del proprio bagaglio culturale. In ciò consiste la lesione del diritto del Comitato esponente e il suo interesse ad intervenire nel giudizio.

Giova, in tale sede, distinguere la figura del counselor da quella dello psicologo.

Ed invero, il counselor, quale figura professionale di oggettiva rilevanza, è in grado di favorire la soluzione di disagi esistenziali di origine psichica che non comportano tuttavia una ristrutturazione della personalità e di offrire un orientamento o un sostegno a singoli individui o a gruppi, favorendo lo sviluppo delle potenzialità degli individui che si trovano, per altre ragioni, a contatto con loro.

L'attività del counseling è, pertanto, mirata a risolvere nel singolo individuo il conflitto esistenziale o il disagio emotivo che ne compromettono una espressione piena e creativa.

Va evidenziato che la figura professionale del counselor riguarda tutte quelle persone che pur non desiderando diventare psicologi o psicoterapeuti svolgono un lavoro che richiede una buona conoscenza della personalità umana.

Attraverso le proprie conoscenze e competenze, il counselor vuole consentire ad un individuo una visione realistica di sé e dell'ambiente sociale in cui si trova ad operare, in modo da poter meglio affrontare le scelte relative alla professione, al matrimonio, alla gestione dei rapporti interpersonali, con la riduzione al minimo della conflittualità dovuta a fattori soggettivi.

L'attività che viene svolta è di competenza relazionale che utilizza mezzi comunicazionali per agevolare l'autoconoscenza di se stessi attraverso la consapevolezza e lo sviluppo ottimale delle risorse personali, per migliorare il proprio stile di vita in maniera più soddisfacente e creativo.

L'errore in cui è incorso l'OPL è quindi di tutta evidenza in quanto impedire agli psicologi l'insegnamento della propria scienza in corsi dedicati al counseling ostacolerebbe ingiustamente la spendita di queste conoscenze nelle attività professionali principali dei membri del suddetto comitato.

Basti pensare, per esempio, all'attività di counseling praticabile **in ambito legale** soprattutto per le questioni riguardanti separazioni e divorzi che, nella maggior parte dei casi, sfociano in dispute insensate tra coniugi.

La complessità del moderno impone come necessario l'affidamento a professionisti che, con le loro conoscenze specifiche, possano fornire una consulenza ad ampio raggio, finalizzata ad illustrarne tutti gli aspetti sia da un punto di vista strettamente giuridico, sia tenendo ben presenti quelli umani e soprattutto l'interesse della prole.

Anche nel **mondo del lavoro**, evidente è l'importanza del counseling aziendale per supportare e sostenere le risorse umane di cui dispone l'azienda. Infatti, i momenti di difficoltà personale, i disagi e le insoddisfazioni influiscono spesso sulle prestazioni lavorative e rallentano il processo di crescita formativa e produttiva del soggetto. A tale proposito quindi, il counseling aziendale, si dimostra come

un'efficace relazione d'aiuto che mira alla promozione del benessere della persona, valorizzando le capacità individuali ed indirizzando le energie e le motivazioni dei singoli verso sviluppi coerenti con le esigenze dell'azienda. Il counseling, pertanto, poiché la persona nelle organizzazioni è il patrimonio più importante, cerca di favorire lo sviluppo delle potenzialità e coordinarne le risorse.

Anche in **ambito sanitario**, il counseling ha come obiettivo quello di attivare processi motivazionali funzionali al mantenimento e all'accrescimento del benessere, di rendere possibili scelte in situazioni che riguardano il proprio stato di salute o quello dei propri familiari, affrontare in modo attivo problemi di salute o difficoltà riguardanti la modifica del comportamento a rischio per la salute, affrontare situazioni di salute complesse che possono offuscare le risorse necessarie per affrontare e per reagire alle difficoltà, in uno con il principio di legge del consenso informato che deve ispirare il rapporto tra medico e paziente.

In ambito scolastico, considerando che il ruolo della scuola sta anche nella crescita globale della personalità degli allievi, fondamentale diventa la conoscenza di concetti e metodi derivanti non solo dalla pedagogia tradizionale ma anche dalla psicologia, senza con ciò compiere atti tipici riservati alla professione di psicologo.

In generale, quindi, nell'attività di counseling importante diventa l'attività di ascolto attivo e/o partecipato senza emettere giudizi, senza fornire soluzioni affrettate e solo una buona comunicazione

può contribuire ad indirizzare la persona verso una migliore soluzione della problematica presente.

Di tutta evidenza, quindi, è l'infondatezza dei timori dell'OLP in quanto la situazione di monopolio del sapere che gli stessi vorrebbero realizzare, contribuirebbe solo a rendere esclusiva e riservata una conoscenza e un sapere che tra l'altro, qualora fossero inaccessibili, verrebbero non solo imposti ai terzi ma sarebbero anche incontrollabili.

Di contro, l'esercizio della professione di psicologo è e deve essere subordinato al possesso di appositi requisiti (ex art. 2 l. 56/89 sulla base del quale "per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'esame di stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale") prescritti nell'interesse della collettività e dei committenti, affinché il professionista abbia un'adeguata preparazione e capacità occorrenti per il retto esercizio professionale e per il compimento di atti tipici, ma non può essere riservato l'insegnamento di come il lavoro dello psicologo debba svolgersi.

La libertà d'insegnamento di cui all'art. 33 Cost. ("L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento") dovrebbe, quindi, essere garantita a vantaggio dell'insegnamento in sé e nell'interesse di tutta la società, funzionale a finalità di carattere collettivo.

Affermando come necessaria la libertà d'insegnamento, dobbiamo altresì affermare che il suo fine è un fine di libertà nonché espressione dell'esercizio di una funzione sociale da correlarsi alla più ampia sfera

della libertà di manifestazione e comunicazione del pensiero, che trova riconoscimento e garanzia nell'articolo 21 della Costituzione.

La finalità educativa della manifestazione del pensiero è da inquadrarsi nell'ambito di un pluralismo culturale, organizzativo, contenutistico e metodologico, indispensabile per l'attuazione effettiva delle situazioni esistenziali delle persone chiamate a partecipare al rapporto educativo.

L'art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel precisare che "l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali", sottolinea che l'istruzione non può essere concepita se non in funzione promozionale della persona. La stessa vigilanza e il controllo sulle istituzioni culturali, deve garantire il corretto funzionamento delle istituzioni stesse nel rispetto non soltanto dei loro scopi, ma soprattutto delle esigenze esistenziali, formative ed educative, coinvolte nella loro attività.

Nel caso che ci occupa, a tal proposito, significativa è stata la sentenza Tar Toscana, Sez. I, 13/06/2007 n. 875 in cui è stato affermato che "la professione di psicologo, in quanto regolamentata per legge, è riservata a chi abbia conseguito la relativa abilitazione, ma non è precluso trasmettere conoscenze scientifiche, culturali e tecniche afferenti alle discipline psicologiche, ad altri soggetti".

Pertanto, per quanto qui rileva, non sfuggirà a codesto Tribunale che la libertà della scienza e dell'arte di cui all'art. 33 Cost. sono proclamate nell'interesse della società come condizione necessaria per il suo sviluppo e rinnovamento e la libertà d'insegnamento è volta a tutelare

la libera manifestazione di quella forma d'agire umano che direttamente mira alla diffusione del sapere.

E' quindi da abbracciare, alla luce dei principi fondamentali della nostra Costituzione, un concetto di insegnamento estremamente ampio, comprensivo della trasmissione anche di conoscenze scientifiche e/o di abilità operative e/o comportamentali in modo professionale, nei confronti di uno o più soggetti senza ulteriori specificazioni.

Non dovrebbe, quindi, essere impedito a chiunque sia esperto in una determinata arte o scienza, di insegnarla a coloro che liberamente lo desiderano per i motivi più svariati.

E' infatti andata crescendo, specialmente negli ultimi anni, l'esigenza di garantire a tutti, lungo l'arco della vita, il diritto/dovere all'istruzione e alla formazione in quanto l'insegnamento rappresenta un fattore attivo nel *"rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"*. Anche l'art. 2 della Costituzione che, riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo e tutelandolo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, pone l'accento sulla centralità dei diritti dell'individuo, la cui finalità dovrebbe essere quella di favorire la socialità della persona, il suo inserimento nel contesto sociale mediante una rete di relazioni che ne consenta la partecipazione alla vita collettiva e quindi la sua piena realizzazione.

Nel caso che ci occupa, ripristinando la piena applicazione dell'art. 21 del codice deontologico degli psicologi, risulterebbe compromesso tanto il diritto all'insegnamento degli psicologi, quanto quello all'apprendimento degli utenti, terzi rispetto alla professione, pur interessati alla conoscenza di certe materie e quindi interessati a frequentare corsi di aggiornamento in siffatte materie; diversamente opinando, il *sapere* risulterebbe chiuso, riservato ed antidemocratico.

Ne consegue, la manifesta illegittimità delle delibere oggi gravate, attesa la violazione di libertà costituzionalmente garantite, in uno con la lesione dei diritti della personalità correlate alle finalità che il Comitato interveniente si prefigge.

Compite tali premesse, il Comitato dei Counselor della Lombardia, aderisce in toto ai motivi prospettati dai ricorrenti, evidenziandone la fondatezza e il pregio giuridico.

Sul primo motivo di ricorso.

Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti evidenziano come la professione di psicologo sia da rilevare non solo sulla base dei requisiti richiesti dagli artt. 2 e ss. della l. 56/89 ma anche sull'atteggiamento che, in concreto, viene tenuto. Riservato dovrebbe essere quindi il solo utilizzo delle conoscenze della psicologia e non il loro insegnamento.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Negare la possibilità dell'insegnamento, contribuirebbe infatti a rendere il sapere chiuso, settario e antidemocratico. Ciò è palesemente inammissibile in uno Stato sociale di diritto, che in quanto stato di

cultura, postula che i cittadini abbiano un livello di formazione tale da soddisfare la piena realizzazione della persona, anche in ordine a prospettive occupazionali.

In una società sempre più complessa e mondializzata, l'aumento straordinario delle conoscenze in ogni settore del sapere, incrementa, per i singoli e la comunità, il bisogno di istruzione e formazione, ponendo la necessità di rafforzare quei valori su cui si fonda la convivenza democratica: libertà, uguaglianza, giustizia, solidarietà, partecipazione, condivisione, responsabilità. Come noto, la cultura è sempre più una risorsa indispensabile per il singolo e per la società perché permette di formare persone in grado di pensare criticamente, di avere conoscenze e strumenti di interpretazione, di conquistare una disciplina mentale che rifiuti le certezze affrettate e il pensiero semplificato. Diventa fondamentale quindi che al diritto/dovere all'istruzione possa corrispondere, realmente per tutti, il raggiungimento di quel livello di formazione culturale profonda e duratura, indispensabile oggi per vivere, lavorare, continuare ad apprendere nel corso della vita.

Vietando agli psicologi l'insegnamento della propria scienza o delle proprie tecniche nei corsi di "counseling" o dedicati ad altre professioni non regolamentate, si contribuirebbe soltanto a rendere futuri "counselor" o futuri professionisti, ignoranti di ciò che è "atto tipico" e come tale riservato alla psicologia come professione protetta, incrementando le possibilità di esercizio abusivo della professione.

La scorrettezza del professionista, infatti, sarebbe da rilevare non nell'insegnamento, da considerare come valore in sé, costituzionalmente garantito, quanto nell'agevolare il compimento di atti tipici della professione da parte di persone non abilitate, tradendo in questo modo la fede pubblica.

L'ordine professionale degli psicologi dovrà vigilare affinché non si verificino situazioni in cui gli utenti vengano a riporre fiducia in chi non è competente e qualificato all'esercizio professionale.

Sulla base dell'art. 8 cod. deontologico infatti, si fa riferimento ai casi di abusivismo e di usurpazione del titolo, prescrivendo la norma che "lo psicologo contrasta l'esercizio abusivo della professione come definita dagli articoli 1-3 della legge 18 febbraio 1989 n. 56".

Tale reato, concretizzandosi nello svolgimento della professione in assenza dei requisiti richiesti (di cui all'art. 2 l. 56/89, vd inoltre giurisprudenza Cass. pen. Sez. III, 24.04.2008 n. 2268, Trib. Nola 23/02/2005) non è rinvenibile nelle attività di counseling o di mediazione familiare, trattandosi ontologicamente di attività umane diverse.

A ragione di ciò, va segnalato che la giurisprudenza maggioritaria non ha rilevato, nonostante precise accuse rivolte ai *counselors* di esercizio abusivo della professione di psicologo ai sensi dell'art. 348 del Codice penale, abusi di professione da parte di *counselors* e i tentativi effettuati dalle commissioni deontologiche degli Ordini territoriali degli psicologi si sono, fino ad oggi, conclusi con l'archiviazione dei procedimenti disciplinari precedentemente aperti per violazione

dell'art. 21 del codice deontologico (cfr. Trib Pen Lucca 18/3/2010 609/2010).

Semmai, le uniche condanne sono avvenute perché i Tribunali hanno rilevato un effettivo esercizio abusivo della professione, non già perché l'esercizio del counseling sia - di per sé - un abuso.

Sul secondo motivo di ricorso.

Con il secondo motivo di ricorso, è stato rilevato che in virtù delle delibere impugnate, oltre ad essere leso il diritto all'insegnamento, sarebbe compromessa la fede pubblica, in quanto soltanto con strumenti conoscitivi si perviene alla piena consapevolezza di quali soggetti possano compiere determinate prestazioni.

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

La tutela della fede pubblica, infatti, è fortemente sentita nell'ambito del nostro ordinamento, concernendo la fiducia che la società ripone nella validità e nell'esistenza di quei requisiti che lo Stato prescrive per lo svolgimento di una professione.

Illegittimo, pertanto, sarebbe vietare l'insegnamento dell'"uso di strumenti conoscitivi e di intervento" riservati alla professione di psicologo in quanto l'errore di fondo in cui è incorso l'OLP nell'emanare le delibere impugnate è stato confondere l'insegnamento della teoria con il compimento di atti tipici e come tali giustamente riservati ai professionisti.

Da ciò l'importanza dell'insegnamento che servirebbe pertanto ad offrire la consapevolezza al terzo estraneo o al semplice utente, che

certe prestazioni, possono essere convenientemente assolte solo dal professionista abilitato.

L'attività di counselor, infatti, cercando di favorire lo sviluppo della personalità dei singoli, non si ingerisce nelle attività proprie dello psicologo.

Codesto Tribunale ha già condiviso gli assunti che precedono ritenendo che *“il counseling è un'attività diversa da quella riservata allo psicologo poiché è un'attività professionale basata su interventi di comunicazione interpersonale volta a facilitare il miglioramento della qualità della vita dell'utente per specifici problemi in specifici ambiti sociali e istituzionali”* e, nel contempo, ha chiarito che *“nel counseling è ben difficile che il lavoro si strutturi in incontri numerosi e protratti nel tempo poiché un intervento di questo tipo è normalmente caratteristico di una psicoterapia”* (Trib. Pen. Milano 10/3/2009 – Giudice Gatto).

Va, indubbiamente, chiarito il significato degli atti tipici stante la genericità delle indicazioni di cui alla l. 56/1989 (“attività di diagnosi e terapia”) ma tali chiarimenti possono essere demandati soltanto alla legge, ovvero ad un atto avente la stessa forza nel sistema delle fonti del nostro ordinamento.

Come infatti si evince dall'analisi del diritto vivente, il concetto di diagnosi *tout-court* non è significativo poiché la diagnosi in quanto tale, è un atto di conoscenza e ognuno di noi, nell'ambito della propria professione, cerca di farsi un'idea di chi si trova di fronte: lo psicologo come il counselor, l'avvocato come il giudice.

Ognuno compie praticamente attività di diagnosi e nell'ambito della psicologia, l'unica riserva professionale ottenuta dall'Ordine degli Psicologi è stata relativa alla somministrazione di test con finalità di selezione del personale (Corte Suprema di Cassazione, Sez. VI, 5 giugno 2006 n. 767).

Sul terzo motivo di ricorso.

Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti, in riferimento all'obiettivo di salvaguardia del campo professionale riservato legalmente agli psicologi, evidenziano come sia ingiustificato il richiamo alla preoccupazione che l'OLP ha manifestato nei riguardi della "formazione in counseling" in quanto "prassi difficilmente distinguibile dal sostegno o dalla consulenza psicologica".

Il motivo è fondato e deve essere accolto.

Tali preoccupazioni, infatti, sono da considerarsi illegittime perché di fatto confondono la professione di counselor con quella di psicologo, tacciando la prima come abusiva.

Per il suo specifico settore di intervento il counselor, infatti, non deve essere scambiato con la figura professionale dello psicologo, psicoterapeuta, psichiatra o psicoanalista. L'attività di counseling non prevede l'utilizzo di tecniche e metodologie di intervento proprie delle figure professionali sopra citate quali, ad esempio la somministrazione o prescrizione di farmaci, l'utilizzo di reattivi psicodiagnostici e, più in generale, quelle attività che nel dettaglio sono proprie della figura dello psicologo o del medico.

La competenza del counselor è nella relazione. Il counselor, attraverso le sue competenze, può intervenire nel restituire un corretto equilibrio in momenti di leggero sbandamento, infondere nuova fiducia dopo piccole sconfitte, far emergere quelle potenzialità insite nell'individuo verso la propria realizzazione, controllare quelle leggere fasi disfunzionali della vita che si possono verificare in presenza di cambiamenti organizzativi, dalle cose apparentemente più semplici, a quelle più complesse, oppure alle perdite affettive.

Il counselor si può prendere cura di una persona e accompagnarla nel riconoscere le possibilità che le consentiranno di esprimere al meglio le proprie potenzialità interne.

Non si occupa di patologia, non cura, nell'accezione di curare una malattia, una patologia specifica, un malessere psicologico profondo, né tanto meno malesseri fisiologici.

Per le patologie ci sono gli psicologi, gli psicoterapeuti, i medici, gli psichiatri.

Il counseling può essere definito, invece, come la possibilità di dare un consiglio professionale o un piccolo sostegno a chi ne fa richiesta all'interno di un contesto ospedaliero, religioso, scolastico, aziendale oppure privato.

Il counseling ha il semplice obiettivo di indirizzare la persona verso una possibile soluzione di una problematica presente in un determinato ambito o nata da difficoltà relazionali che possono impedire la libera espressione individuale.

E' necessario ribadire che il counselor non fa terapia, non opera cure di nessun genere, non fa psicoterapia, né consulenza, non insegna psicologia e genericamente non usa mai il prefisso psico se non acquisito per competenza.

A differenza di quanto stabilito dall'art. 3 del Codice deontologico in cui si stabilisce che lo psicologo "nell'esercizio professionale, può intervenire **significativamente** nella vita degli altri", il cliente del counseling non ha bisogno di essere curato, né aiutato a superare una sofferenza psicologica (che tra l'altro richiederebbe tempi molto lunghi), ma si avvale delle competenze del counselor come sussidio delle capacità che già possiede in modo da conseguire gli obiettivi che desidera, nei modi e nei tempi che gli sono consoni. Se la psicoterapia ha a che fare con disturbi strutturali di personalità, il counseling si occupa di problemi interpersonali limitati e dovuti da ambivalenza, stress, scelte e decisioni difficili da compiere e quindi l'obiettivo non è quello di curare gravi disturbi ma favorire la crescita e lo sviluppo della personalità.

P.Q.M.

si insiste per l'accoglimento del ricorso principale, con ogni consequenziale statuizione in ordine agli atti gravati, relativa alla effettiva tutela dei ricorrenti e degli intervenienti *ad adiuvandum*.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Gubbio – Milano, 12 maggio 2011

(Avv. Paolo Giuggioli)

(Avv. Mario Bruto Gaggioli Santini)